

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 561 Privilegi sulle cose caricate

1. Sono privilegiati sulle cose caricate:

- 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
- 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
- 3) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
- 4) i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
- 5) le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo 307.

2. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate.